

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **938/1988** (ECLI:IT:COST:1988:938)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **GRECO**

Camera di Consiglio del **09/06/1988**; Decisione del **08/07/1988**

Deposito del **28/07/1988**; Pubblicazione in G. U. **10/08/1988**

Norme impugnate:

Massime: **14118**

Atti decisi:

N. 938

ORDINANZA 8-28 LUGLIO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo comma, della legge 29 novembre 1962, n. 1655 (Norme per la disciplina dei contributi e delle prestazioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura), promosso con n. 2 ordinanze emesse il 6 maggio 1987 dal Pretore di Perugia nei procedimenti civili vertenti tra l'I.N.A.I.L. e la S.p.a. Vivai Brocani e la S.n.c. Azienda Agraria Tardioli, iscritte ai nn. 714 e 715 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visti gli atti di costituzione dell'I.N.A.I.L.;

Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Perugia, in accoglimento delle eccezioni di incostituzionalità dell'art. 9, secondo comma, l. 29 novembre 1962 n. 1655, prospettate dalle parti convenute nei procedimenti civili rispettivamente vertenti tra INAIL e la s.p.a. Vivai Brociani nonché tra lo stesso INAIL e l'Azienda Agraria Tardioli s.n.c., con ordinanze emesse il 6 maggio 1987 (r.o. nn. 714 e 715 del 1987), ha sollevato questione di legittimità costituzionale della norma sopra citata, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui richiama l'art. 4 del Regolamento della Cassa assistenza degli impiegati agricoli e forestali dell'1 febbraio 1947, che prevede un doppio obbligo assicurativo a carico dei datori di lavoro agricolo che abbiano alle proprie dipendenze impiegati addetti anche a mansioni manuali, nonché dello stesso art. 9 l. cit. nella parte in cui non prevede una riduzione dei contributi gravanti sui datori di lavoro in favore dell'ENPAIA proporzionale all'area di rischio già coperta dall'INAIL;

che nel presente giudizio si è costituito l'INAIL, rappresentato e difeso dagli avv.ti Lucio Mancini, Pasquale Napolitano e Vittorio Lai chiedendo che la questione così come sollevata sia dichiarata inammissibile e comunque infondata.

Considerato che i giudizi vanno riuniti in quanto concernenti questioni identiche;

che la stessa questione è stata già dichiarata non fondata da questa Corte con la sentenza n. 371 del 1988 perché "secondo l'indirizzo giurisprudenziale della Corte di cassazione a Sezioni Unite, le due forme di assicurazione, ENPAIA ed INAIL, operano su un piano diverso e coprono rischi completamente differenti in quanto, recependo i patti della contrattazione collettiva del settore, che a loro volta avevano recepito le norme dei contratti collettivi corporativi, l'assicurazione presso il primo ente è diretta a coprire i soli infortuni extraprofessionali e professionali di dirigenti, tecnici e impiegati, sia di concetto che di ordine, che non siano assistiti dalla garanzia dell'INAIL, tenuto conto che questa ultima, anche nella disciplina introdotta dal d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, è limitata agli infortuni del personale con mansioni di direzione o sorveglianza sul luogo in cui si svolgono le operazioni agricole esponenti a rischio, con la conseguente esclusione delle attività meramente burocratiche";

che nelle ordinanze di rimessione non si rinvencono profili o motivi nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte con la decisione sopra riportata;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, comma secondo, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo comma, della legge 29 novembre 1962 n. 1655 (Norme per la disciplina dei contributi e delle prestazioni concernenti l'"Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura"), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Perugia con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1988

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 28 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.